
Le disposizioni oggetto di interpretazione possono snodarsi con una sequenza di algoritmo logico

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8.8.2008, n. 21478

...omissis...

1. Con il ricorso - in disparte il primo motivo al quale il ricorrente ha rinunciato - si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e segg., in relazione agli artt. 73 e 82 del c.c.n.l. 6.2.1998 e all'accordo 8.11.95 sull'EDR, nonché in relazione all'accordo sindacale nazionale 6 maggio 1997 "protocollo d'intesa relativo al negoziato contrattuale". In particolare il ricorrente contesta la sentenza interpretativa impugnata che - erroneamente a suo dire - ha affermato che escluso che fosse compresa nella base di calcolo dell'assegno personale pensionabile, di cui all'art. 82, comma 1, CCNL 1996/1999, la quota di EDR pensionabile prevista dall'accordo nazionale 8.11.1995.

Invoca in particolare (nella memoria) il precedente specifico di questa Corte (Cass., sez. lav., 21 settembre 2007, n. 19560, che ha affermato che il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. -Elemento Distinto della Retribuzione -, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato.

2. Il ricorso è fondato.

3. Le questioni di diritto attinenti all'ammissibilità del ricorso diretto ex art. 420 bis c.p.c., e la questione interpretativa concernente l'art. 73, comma 1, e art. 82, comma 1, del c.c.n.l. 6 febbraio 1998, sono state diffusamente esaminate in altra pronuncia di questo stesso Collegio resa alla stessa udienza (ricorso n. 122133/2007, società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. c. Galoppini ed altri) con argomentazioni che qui tutte si ribadiscono e si intendono richiamate; argomentazioni che smentiscono l'interpretazione accolta nell'impugnata sentenza sicchè deve ritenersi, all'opposto, che l'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. 1995 - ossia l'Elemento Distinto della Retribuzione, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995 - va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato.

4. Con riferimento in particolare alla specifica questione interpretativa della citata normativa contrattuale collettiva si è osservato nella citata pronuncia - che vedeva la

società R.F.I., in quel giudizio ricorrente e non già resistente come nel presente giudizio, svolgere argomentazioni sovrapponibili a quelle qui versate nel controricorso e nella successiva memoria - quanto segue:

□14 (...) occorre ora procedere alla verifica della correttezza dell'interpretazione, accolta dal primo giudice, dell'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, c.c.n.l. 1998.

Le due disposizioni prevedono rispettivamente:

a) art. 82, comma 1: A far data dal 1 giugno 1997 la società corrisponderà al dipendente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un assegno personale pensionabile, riferito al servizio prestato nel periodo 1 luglio dell'anno precedente - 30 giugno dell'anno in corso, di importo pari alla retribuzione base (spettante al 30 giugno dello stesso anno) di cui all'art. 73, punto 1, del presente contratto, con esclusione dalla stessa dell'assegno personale pensionabile di cui al presente articolo e degli EDR pensionabili previsti dal protocollo di intesa del 31.7.1992 e dall'art. 80 del presente CCNL. b) art. 73, comma 1: Sono elementi della retribuzione base: a) lo stipendio (minimo tabellare, successive classi di stipendio biennali e aumenti periodici triennali, anche convenzionali, l'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 del presente CCNL, l'E.D.R. pensionabile previsto dal Protocollo di intesa del 31.7.1992, l'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995, l'E.D.R. pensionabile previsto dall'art. 80 del presente CCNL e l'eventuale assegno personale pensionabile determinato dal successivo art. 79); b) l'indennità integrativa speciale.

Queste sono le disposizioni che costituiscono oggetto dell'impugnata sentenza interpretativa e che questa Corte è chiamata ad interpretare direttamente essendone stata censurata, da parte della società ricorrente, l'erronea interpretazione fatta dal giudice di merito.

15. Invece le condizioni al contorno di cui si diceva prima comprendono altre norme contrattuali, altri accordi ed anche elementi ulteriori (il comportamento delle parti, le informative sindacali) in quanto ritualmente dedotti dalla parte ricorrente perchè già appartenenti alla causa.

Nella specie si tratta specialmente:

a) dell'art. 73, comma 3, cit., che così stabilisce: Per quanto riguarda l'EDR pensionabile previsto dal protocollo di intesa del 31.7.92 e l'EDR pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.95, così come modificato dall'accordo del 6.2.1998, restano confermate le specifiche discipline previste dagli accordi medesimi. b) dell'accordo del 6 febbraio 1998 (contestuale, ma separato rispetto al CCNL siglato lo stesso giorno e sul quale ci si è soffermati in precedenza), il quale prevede: ... a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nel mese di luglio di ciascun anno, in concomitanza con il pagamento dell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 CCNL verrà corrisposto, secondo i criteri definiti dall'accordo dell'8 novembre 1995, un 14 EDR nell'importo già previsto per ciascun profilo dell'allegato, da tenere distinto da quello di uguale importo già mensilmente spettante, che sarà riassorbito nello stesso mese di luglio dall'indennità di utilizzazione (parte fissa e variabile) per i parametri 100 - 186 e dalla indennità quadri per i parametri 220 - 275; qualora le indennità sopra richiamate non dovesse consentire il completo assorbimento dell'EDR o di quelli (escluso il 13) mensilmente previsti dall'accordo 8 novembre 1995, lo stesso sarà completato sul salario di posizione organizzativa - professionale previsto dall'art. 80 CCNL oppure, per l'anno 1997, sul premio di produttività e di compartecipazione e, dell'anno 1998, sul premio di risultato annuale.

Ma appartengono a questo quadro di riferimento - perchè ritualmente richiamati dalla parte ricorrente e già appartenenti alla causa - anche gli artt. 96 e 97 c.c.n.l. 1990/92; l'accordo quadro del 6 novembre 1991; il c.c.n.l. 1994/1995; l'accordo dell'8 novembre 1995; il protocollo d'intesa relativo al negoziato contrattuale del 6 maggio 1997; l'art. 81 c.c.n.l. 1998; l'art. 30 del contratto aziendale di gruppo di settore delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003; l'informativa sindacale dell'Agens e la mancata risposta alla richiesta del giudice ex artt. 421 e 425 c.p.c., da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori; il comportamento delle parti successivo al c.c.n.l. 1998. 16. Per procedere all'esatta interpretazione dell'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, c.c.n.l. 1998, nei limiti delle condizioni al contorno di cui si appena detto, non può non partirsi dalla pronuncia già resa da questa Corte in una precedente procedura ex art. 420 bis c.p.c. in altro giudizio: Cass., sez. lav., 21 settembre 2007, n. 19560 (ed altre di identico contenuto), che ha concluso affermando che il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione -, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato.

Questa pronuncia rappresenta un precedente specifico in cui si è già concretizzata, nella specie, quella funzione para-nomofilattica di cui si è detto sopra.

Non di meno la difesa della società ricorrente, con dovizia di argomenti e richiamando plurime norme collettive nonchè altri elementi di valutazione (appena elencati), ha chiesto che questa Corte pervenga ad una diversa soluzione interpretativa. La quale - per tutto quanto sopra esposto - non può escludersi aprioristicamente perchè, pur in un contesto di tendenziale fedeltà ai precedenti (v. ora in generale l'art. 374 c.p.c., comma 3, riformulato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 8, cit.), l'interpretazione della normativa contrattuale collettiva di livello nazionale nel settore del lavoro privato soffre, per così dire, l'inevitabile relativizzazione delle condizioni al contorno della questione interpretativa, condizioni che possono mutare.

In particolare questa Corte (Cass., sez. lav., 21 settembre 2007, n. 19560, cit.) ha considerato quanto segue. a) Con l'accordo del 18 novembre 1995, preordinato ad aumentare, dopo la ed. privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, la base pensionabile, si è determinata la misura degli importi mensili dell'E.D.R., stabilendosi che esso sarebbe spettato sulle dodici mensilità contrattualmente previste e sulla tredicesima mensilità e che quanto corrisposto mensilmente a questo titolo sarebbe stato, tuttavia, mensilmente assorbito nella indennità di utilizzazione, con esclusione del solo EDR computato nella tredicesima. In altri termini, le parti stipulanti hanno allora concordato che l'attribuzione dell'EDR non comportasse, quanto alle mensilità ordinarie, un aumento di retribuzione, bensì il trasferimento di una data somma da una voce retributiva non pensionabile (l'indennità di utilizzazione) ad una pensionabile (EDR), attribuendo alla sola tredicesima mensilità un effettivo aumento retributivo, nel senso, cioè, che per il relativo EDR non si sarebbe fatto luogo ad alcun assorbimento in altra voce. b) In data 6 febbraio 1998 è stato, poi, stipulato il nuovo C.C.N.L., cui appartengono l'art. 82, comma 1, e l'art. 73, comma 1, cit., oggetto dell'interpretazione diretta da parte della Corte. c) Ha asserito la Corte che legittimamente la volontà delle parti si desume primariamente dalla lettura degli artt. 73 e 82, innanzi richiamati, che costituisce punto di partenza per la loro interpretazione e di rilevante incidenza decisoria, in quanto, in base alla seconda di tali clausole, l'assegno personale pensionabile è rapportato (con tutta evidenza, può aggiungersi) alla retribuzione base di cui all'art. 73, con la sola esclusione dello stesso assegno e degli EDR previsti dal Protocollo di intesa 31 luglio 1992 e dell'art. 80 del medesimo contratto del 1998; e l'art. 73 comprende a sua volta, tra gli elementi costitutivi di detta retribuzione, anche l'EDR previsto dall'accordo nazionale dell'8

novembre 1995. Una conclusione siffatta risponde non solo al criterio dell'interpretazione letterale, ma anche a quello, che si è detto ugualmente rilevante nella materia dei contratti collettivi, della interpretazione sistematica, dato che le due clausole sopra menzionate - in ragione della loro evidente complementarietà - interpretate le une per mezzo delle altre conducono a quello specifico risultato ermeneutico (inclusione dell'EDR in questione nell'assegno ivi previsto). d) La Corte, dopo aver osservato che con il protocollo di intesa 6 maggio 1997 si era concordata la trasformazione del premio di esercizio (non pensionabile) in assegno personale pensionabile, stabilendosi che tale assegno avrebbe dovuto essere corrisposto con i criteri previsti dall'art. 41 CCNL 1990 - 92 per il cessato premio di esercizio e che dunque avrebbe dovuto essere erogato in unica soluzione nel mese di luglio, considera altresì l'art. 73, comma 3, che richiama l'accordo nazionale dell'8 novembre 1995 ed a quello (coevo - ma separato - alla stipula del contratto nazionale) del 6 febbraio 1998, che avrebbe parzialmente modificato ed integrato il primo, che le parti avrebbero inteso introdurre la erogazione di un 14[^] EDR - che sarebbe stato corrisposto nel mese di luglio di ogni anno, ma secondo i criteri definiti nell'accordo del 1995 (destinato anch'esso, cioè, ad essere assorbito) -, da tenere distinto da quello di pari importo già mensilmente spettante, che sarebbe stato del pari assorbito nella indennità di utilizzazione, hi conclusione, il meccanismo di riassorbimento degli EDR (fatta eccezione - come detto più volte - per quello relativo alla 13[^] mensilità) escluderebbe che di tali elementi possa tenersi conto ai fini del computo dell'assegno personale pensionabile, avendo essi il solo scopo di incrementare la base pensionabile. Ma posto che era indubbio che in virtù dell'accordo nazionale dell'8 novembre 1995 l'EDR corrisposto sulle mensilità ordinarie non comportava alcun aumento effettivo della retribuzione, ma era preordinato in via esclusiva ad accrescere la quota pensionabile, le clausole riguardo ad esso introdotte dal CCNL del 6 febbraio 1998 non trovano in realtà altra spiegazione se non quella di voler attribuire a tale elemento un carattere tout court retributivo. Mentre il contenuto degli artt. 73 e 82 è del tutto palese e conduce inequivocabilmente alla conclusione condivisa dalla Corte, quello del punto 3) del medesimo art. 73 e dell'accordo "separato" del 6 febbraio 1998 non possiede pari chiarezza e pregnanza e, quand'anche si ritenga che esista una contraddizione tra l'uno e l'altro blocco di disposizioni, non potrebbe non darsi la prevalenza al primo di essi, in virtù del criterio ermeneutico di carattere sussidiario, di cui all'art. 1366 c.c., il quale stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

17. Nella specie questo orientamento giurisprudenziale va confermato.

L'interpretazione accolta da questa Corte nella cit. pronuncia - e che qui si ribadisce - è in realtà strettamente letterale perchè considera il combinato disposto dell'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, nel loro contenuto testuale che si articola nelle seguenti affermazioni tutte ricavate, testualmente appunto, dalle disposizioni oggetto di interpretazione, affermazioni che si snodano con la stringente sequenza di un algoritmo logico:

a) l'assegno personale pensionabile è di importo pari alla retribuzione base di cui all'art. 73, comma 1;

b) costituisce elemento della retribuzione base, tra gli altri, l'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995 (l'EDR 1995);

c) sono però non di meno esclusi - espressamente - dalla retribuzione utile al fine di quantificare l'assegno personale pensionabile, ancorchè rientranti nella retribuzione

base, tra l'altro, gli EDR pensionabili previsti dal protocollo di intesa del 31.7.1992 e dall'art. 80 dello stesso c.c.n.l. 1998, ma non anche l'EDR 1995;

d) quindi l'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995 (EDR 1995) - in quanto incluso espressamente nella nozione di retribuzione base e non compreso tra gli elementi retribuiti esclusi dalla retribuzione utile al fine di quantificare l'assegno personale pensionabile - deve ritenersi compreso tra gli elementi retributivi che vanno a comporre l'assegno personale pensionabile.

L'interpretazione letterale è piana e di tutta evidenza; ed in fondo non è neppure contrastata dalla difesa della società che invoca in sostanza un'interpretazione sistematica che smentisca quella letterale, tenendo conto della finalità dell'istituto contrattuale e delle altre disposizioni contrattuali e degli ulteriori elementi sopra indicati.

18. Trattandosi di normativa contrattuale collettiva per il lavoro privato - e non già per il lavoro pubblico privatizzato - i canoni esegetici sono quelli contrattuali (art. 1362 c.c. e ss.). E certamente - come deduce la difesa della società ricorrente - l'art. 1363 c.c. pone il canone dell'interpretazione sistematica prescrivendo che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto; come anche l'art. 1362 c.c., comma 2, indica un canone esegetico concorrente stabilendo che, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Ma nella specie i plurimi elementi di valutazione indicati dalla società ricorrente (le condizioni al contorno) sono in realtà non decisivi al limitato fine della delibazione della questione interpretativa rimessa all'esame di questa Corte, nel senso che non valgono a smentire l'interpretazione letterale.

L'argomento principale è quello che la società ricorrente trae invocando l'ulteriore disposizione di cui all'art. 73 cit., che al terzo comma così stabilisce: Per quanto riguarda l'EDR pensionabile previsto dal protocollo di intesa del 31.7.92 e l'EDR pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.95, così come modificato dall'accordo del 6.2.1998, restano confermate le specifiche discipline previste dagli accordi medesimi. Parimenti la società ricorrente richiama anche l'accordo del 6 febbraio 1998 (contestuale, ma separato rispetto al CCNL siglato lo stesso giorno), il quale prevede: ... a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nel mese di luglio di ciascun anno, in concomitanza con il pagamento dell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 CCNL verrà corrisposto, secondo i criteri definiti dall'accordo dell'8 novembre 1995, un 14 EDR nell'importo già previsto per ciascun profilo dell'allegato, da tenere distinto da quello di uguale importo già mensilmente spettante, che sarà riassorbito nello stesso mese di luglio dall'indennità di utilizzazione (parte fissa e variabile) per i parametri 100 - 186 e dalla indennità quadri per i parametri 220 - 275; qualora le indennità sopra richiamate non dovesse consentire il completo assorbimento dell'EDR o di quelli (escluso il 13) mensilmente previsti dall'accordo 8 novembre 1995, lo stesso sarà completato sul salario di posizione organizzativa - professionale previsto dall'art. 80 CCNL oppure, per l'anno 1997, sul premio di produttività e di compartecipazione e, dell'anno 1998, sul premio di risultato annuale.

Secondo la difesa della società la mancanza di un'espressa esclusione dell'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995 dalla nozione di retribuzione base e non compreso tra gli elementi retributivi esclusi dalla retribuzione utile al fine di quantificare l'assegno personale pensionabile, si spiegherebbe proprio per il richiamo e la conferma dell'accordo del 6 febbraio 1998 sull'erogazione (prima non contemplata) di un 14[^] EDR nell'importo già previsto per ciascun profilo

professionale, da tenere distinto da quello di uguale importo già mensilmente spettante, che sarà riassorbito nello stesso mese di luglio dall'indennità di utilizzazione.

La società ricorrente quindi invoca una interpretazione sistematica delle disposizioni interpretate dal primo giudice (art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, c.c.n.l. 1998) e di quelle da ultimo citate (art. 73, comma 3, c.c.n.l. 1998 e accordo del 6 febbraio 1998).

Inoltre la difesa della società invoca anche il comportamento tenuto dalle parti sociali che per sette anni dopo la conclusione dell'accordo nulla hanno obiettato in ordine alla lettura coordinata che la società faceva delle disposizioni citate e quindi in ordine alla ritenuta non computabilità, per la quantificazione dell'assegno personale pensionabile, dell'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995 ancorchè incluso nella nozione di retribuzione base e non compreso tra gli elementi retributivi esclusi dalla retribuzione utile al fine di quantificare il suddetto assegno personale pensionabile.

La società ha poi anche ricordato che nella specie il giudice di primo grado ha disposto l'acquisizione di informative sindacali ex artt. 421 e 425 c.p.c., rese però solo dal sindacato datoriale (e favorevole alla lettura aziendale della cit. normativa) ma non anche dai sindacati dei lavoratori.

19. Non di meno, anche se la tesi interpretativa sostenuta dalla società sulla base di tali elementi, è suggestiva, essa però sovrappone in realtà due piani distinti: uno è quello della determinazione dell'assegno personale pensionabile, che vede - per espressa previsione contrattuale - il computo di alcuni elementi retributivi (tra cui l'EDR 1995) e l'esclusione di altri; l'altro è quello del riassorbimento di un 14[^] EDR 1995 in competenze accessorie e segnatamente nell'indennità di utilizzazione.

Per risolvere la prima questione c'è da interpretare l'art. 82, comma 1, e l'art. 73, comma 1, cit. e l'interpretazione letterale, in quanto assolutamente stringente, è irresistibile: l'assegno personale pensionabile (una sorta di quattordicesima mensilità) dovrà comprendere gli elementi della retribuzione base: stipendio tabellare, scatti di anzianità, indennità integrativa speciale e, tra l'altro, un EDR 1995 e non già nè un EDR 1992 nè l'EDR 1998, ossia quello previsto dall'art. 80 c.c.n.l. 1998, per essere questi due ultimi espressamente esclusi, a differenza del primo. Quindi il lavoratore che a luglio riceveva la busta paga dell'assegno personale pensionabile poteva confidare che nell'elenco degli elementi della retribuzione base avrebbe trovato anche un EDR 1995 (affidamento questo non privo di rilievo tanto che Cass., sez. lav., 21 settembre 2007, n. 19560, cit., invoca anche il canone della buona fede ex art. 1366 c.c., quale criterio esegetico concorrente).

Questo e solo questo discende dall'interpretazione dell'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, cit..

A fronte di questo profilo (esatta determinazione degli elementi retributivi che compongono l'assegno personale pensionabile) c'è un distinto ed in fondo abbastanza diverso problema: quello del riassorbimento dell'EDR. Dalla normativa contrattuale richiamata emerge che la finalità dell'istituto dell'elemento distinto della retribuzione (EDR) è stata quella di trasferire una parte degli importi delle competenze accessorie nella retribuzione base in modo da rendere gli stessi pensionabili. Questo travaso è stato realizzato con il (contorto) meccanismo del riassorbimento che appartiene alle (non sempre decifrabili) technicalities del linguaggio delle relazioni sindacali. Il risultato di ampliamento della retribuzione base pensionabile è stato conseguito in

modo indiretto, ossia mediante il riconoscimento di un EDR, che andava ad incrementare la retribuzione base, ma che era destinato ad essere riassorbito in varie indennità accessorie le quali quindi erano decurtate nella stessa misura. La disciplina di tale riassorbimento era però più dettagliata; ad es. è pacifico tra le parti che l'EDR che andava a comporre la tredicesima mensilità non fosse in realtà oggetto di riassorbimento.

Orbene l'accordo del 6 febbraio 1998 - richiamato e quindi confermato dall'art. 73, comma 3, CCNL 1998 - non disciplina affatto gli elementi retributivi che vanno a comporre l'assegno personale pensionabile (che è la questione interpretativa al diretto scrutinio di questa Corte), ma regola - ed in modo molto dettagliato - proprio il riassorbimento di un particolare EDR 1995: il quattordicesimo EDR 1995 da corrispondere in concomitanza con il pagamento dell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 CCNL e da riassorbire nell'indennità di utilizzazione, ovvero nell'indennità quadri, ovvero nel salario di posizione organizzativa - professionale oppure sul premio di produttività e di compartecipazione o sul premio di risultato annuale.

Insomma, come e quando il quattordicesimo EDR 1995 da corrispondere in concomitanza con l'erogazione dell'assegno personale pensionabile dovesse essere riassorbito è questione diversa da quella - di cui è investita questa Corte - della quantificazione dell'assegno personale pensionabile che è composto di varie voci (quali il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di contingenza), tra le quali c'è anche - in ragione dell'applicazione dell'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, cit., come sopra interpretati - un EDR 1995.

Per la stessa ragione non rileva l'art. 81 c.c.n.l. 1998 sulla tredicesima mensilità parimenti richiamato dalla società ricorrente che suggestivamente invoca una piena simmetria con l'assegno personale pensionabile di cui al successivo art. 82, una sorta di quattordicesima mensilità. Entrambe le norme fanno riferimento alla retribuzione base; entrambe non escludono dalla retribuzione base l'EDR 1995 che l'art. 73, comma 1, include tra gli elementi della retribuzione base. Quindi - argomenta la società ricorrente - la disciplina contrattuale è la stessa, mentre di fatto per la tredicesima mensilità nessun analogo contenzioso è sorto tra le parti.

Ciò è vero, ma attiene all'altro evidenziato profilo problematico, quello del riassorbimento dell'EDR 1995. Per il tredicesimo EDR 1995 non era previsto il riassorbimento e quindi non si è posto un problema di corrispondente decurtazione, o meno, di indennità accessorie e quindi di riassorbimento dell'EDR 1995 rientrante nella retribuzione base ex art. 71, comma 1, utile per quantificare la tredicesima mensilità. C'è invece un problema interpretativo (dell'accordo del 6 febbraio 1998) di riassorbimento del quattordicesimo EDR 1995, che però - si ripete - è diverso dal problema interpretativo (che in questa sede viene risolto) della inclusione dell'EDR 1995 tra le voci retributive che vanno a comporre l'assegno personale pensionabile (o quattordicesima mensilità).

Neppure rileva l'art 30, terzo comma, del Contratto aziendale di gruppo di settore delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 perchè ribadisce che l'EDR 1995 deve essere corrisposto mensilmente per dodici mensilità, nonchè in occasione della corresponsione della 13 mensilità e dell'assegno personale pensionabile e che il riassorbimento di tale EDR va effettuato per ciascuna delle dodici mensilità ed in occasione della corresponsione dell'assegno personale pensionabile. Quindi la norma, anche se apporta un elemento di chiarezza nella disciplina dell'EDR 1995, tuttavia nulla dice quanto agli elementi retributivi che vanno a comporre l'assegno personale pensionabile.

Anche il successivo - e pluriennale - comportamento delle parti, invocato dalla società ricorrente, è significativo in realtà di una certa interpretazione del meccanismo di riassorbimento del quattordicesimo EDR e non invece del modo di intendere la composizione dell'assegno personale pensionabile; ossia vale semmai a coonestare l'interpretazione del cit. accordo 6 febbraio 1998 - e non già dell'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, cit., della cui interpretazione soltanto questa Corte è investita - nel senso che il quattordicesimo EDR 1995, la cui riassorbibilità era disciplinata in dettaglio, era null'altro che l'EDR 1995 che andava a comporre - assieme a stipendio, scatti di anzianità, indennità di contingenza - l'assegno personale pensionabile.

Non apportano invece nuovi e decisivi elementi valutativi le informazioni sindacali. E' vero che il sindacato datoriale ha confermato l'interpretazione sistematica sostenuta dalla società e che le associazioni sindacali dei lavoratori hanno omesso di rispondere ai quesiti del giudice, così mostrando un qualche imbarazzo a sostenere la rivendicazione salariale dei lavoratori attuali intimati. Ma si tratta di elementi non sufficienti a superare un'interpretazione letterale così netta ed inequivocabile, anche tenendo conto dei rilievi ulteriori sopra argomentati. 5. In conclusione il ricorso va accolto dovendo affermarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "il combinato disposto dell'art. 82, comma 1, e art. 73, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. 1995 - ossia l'Elemento Distinto della Retribuzione, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995 - va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato".

Gli atti di causa vanno rinviati, per l'ulteriore prosieguo, al tribunale di Roma che provvedere anche alle liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Roma per l'ulteriore prosecuzione del giudizio in applicazione del principio di diritto di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2008